



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Divisione Personale Tecnico Amministrativo  
Palazzo del Maino - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia

---

Pavia, 5 maggio 2006

Prot.n. 15642

Titolo VII  
Classe 11.7

**Al Personale Tecnico-Amministrativo  
Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori Dipartimenti, Centri, Biblioteche  
Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Divisioni e  
Ripartizioni  
Ai Capi Ufficio  
Alle OO.SS.**

**Loro sedi**

OGGETTO: ferie annuali - modalità di fruizione -

Si comunica che in materia di termine di fruizione delle ferie il comma 12 dell'art.28 del C.C.N.L. 9/8/2000 è stato **sostituito** dall'art.10 comma.A del C.C.N.L. sottoscritto in data 28/3/2006 , che si riporta di seguito: " **nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione** "

Pertanto, in presenza di eventuali **ferie residue relative all'anno 2004**, si ricorda che il termine ultimo di fruizione, che dovrà essere tassativamente rispettato, è il **30/6/2006** .

Il modulo di richiesta **ferie residue anno 2004**, autorizzate dal Responsabile di Struttura, deve essere inoltrato alla Divisione Personale Tecnico Amministrativo - Ufficio Gestione giuridica delle assenze - per l'inserimento nella procedura di rilevazione presenze.

Relativamente alle ferie di cui agli **anni 2005 e 2006**, si precisa che al **1° gennaio 2007** il residuo **non dovrà essere tassativamente superiore ai 10 giorni lavorativi per ciascun anno di riferimento (12 giorni per contratti di lavoro a tempo pieno su 6 giorni lavorativi a settimana)** che dovrà essere esaurito, inderogabilmente, rispettivamente entro il **30/6/2007 e 30/6/2008**.

L'inserimento dei giustificativi nella procedura di Rilevazione Presenze verrà effettuato dall'utente Intranet.

La richiesta di ferie da parte del dipendente dovrà essere formulata tempestivamente in modo che il Responsabile di struttura possa operare il corretto contemperamento tra esigenze di servizio e interessi del lavoratore.

Si precisa che si può derogare al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, peraltro già previsto dall'art.28/9 c. del C.C.N.L. 9/8/2000, solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Continua invece ad applicarsi l'art.17/11° comma del C.C.N.L. 5/4/2001, al personale appartenente al comparto della Dirigenza Area I (ora area VII) - (fruizione entro il semestre dell'anno successivo oppure, per indifferibili esigenze di servizio, entro la fine dell'anno successivo a quello di maturazione). Pertanto, eventuali **ferie residue relative all'anno 2005** dovranno inderogabilmente essere **fruite entro il 31/12/2006**, mentre **le ferie relative all'anno 2006** dovranno essere fruite inderogabilmente **entro il 31/12/2007**.

Si ricorda inoltre che le quattro giornate di riposo compensativo per festività soppresse devono essere godute entro l'anno di riferimento e, pertanto, **le festività soppresse relative all'anno 2006 devono essere fruite entro il 31/12/2006**.

Al fine di evitare le previste sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, si richiama l'attenzione dei Responsabili di Struttura sull'obbligo dell'osservanza delle suddette disposizioni.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

F.to Piero Zanello

AM/nm